

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1577}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONNA, NATTA, IOTTI LEONILDE, CARUSO ANTONIO,
CECCHI, FRACCHIA, VETERE**

Presentata il 30 giugno 1977

Modifiche degli articoli 75 e 138 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella VI legislatura fu presentata alla Camera una proposta di legge ordinaria di nostra parte (n. 4021 — Malagugini ed altri) con la quale furono indicate alcune modifiche e integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante le modalità di attuazione sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

I motivi che suggerirono, allora, le proposte di modifica mantengono, ancora oggi, tutta la loro validità. Anzi, il trascorrere del tempo ha reso più evidente, a nostro parere, l'opportunità delle stesse. Per questo abbiamo ritenuto di ripresentare anche in questa legislatura la stessa proposta di legge ordinaria. Riteniamo, però, che con legge ordinaria non sia possibile risolvere, nel complesso, il problema della riconsiderazione dell'istituto referendario per verificare il concreto esercizio alla luce della mutata realtà dei tempi e del suo organico inserimento nel sistema complessivo di democrazia previsto nella nostra Carta costituzionale.

Sappiamo bene che un ripensamento globale dell'istituto abbisogna di un approfondimento e di un dibattito sul tema, ancora più esteso ed elaborato di quello già in corso. E, soprattutto sappiamo che quando si intendono apportare cambiamenti nel sistema costituzionale, sono necessarie una larga convergenza di opinioni, la formazione di un ampio schieramento di forze politiche che lo portino avanti, il sostegno di un vasto movimento nel paese.

Ci sembra però che alcuni ritocchi all'attuale normativa della Costituzione sui *referendum* siano un naturale portato del trascorrere del tempo e di una oggettiva valutazione dell'esperienza pregressa. Per questo riteniamo opportuno presentare alla vostra attenzione e discussione la presente proposta di legge costituzionale, sulla quale ci auguriamo possa determinarsi un'ampia area di convergenza, per favorire la quale siamo disponibili ed aperti ad integrazioni e modifiche.

Con il primo articolo, che per motivi di tecnica legislativa si presenta come sostitutivo dell'articolo 75 della Costituzione, nella sostanza si portano le seguenti modifiche: 1) si eleva a un milione il numero degli elettori necessario per poter in-

—

dire il *referendum*; 2) si richiede per l'approvazione del *referendum* la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La prima proposta, in considerazione dell'aumento del corpo elettorale, mantiene inalterata la garanzia costituzionale nella proporzione prevista nel testo costituzionale e si presenta quindi come tesa al rispetto della volontà del costituente.

La seconda proposta ci sembra corrispondere a una necessità di coerenza interna e concettuale di un sistema basato sulla sovranità popolare. Come è noto le Camere esprimono questa volontà e le loro

deliberazioni assunte a maggioranza, sono considerate manifestazioni di volontà di tutti i rappresentanti del popolo. Ci sembra, quindi, del tutto ovvio che una decisione che formalmente è di tutto il corpo elettorale possa essere posta nel nulla solo se contro di essa si esprime almeno la maggioranza degli elettori, verificata nell'elezione referendaria.

Con l'articolo 2 della proposta si estendono le modifiche proposte anche all'ipotesi di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La legge determina le modalità d'attuazione del *referendum* ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:

« Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, o un milione di elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto ».